Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 gennaio 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 210ª seduta pubblica, lunedì 18 gennaio 1960, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Svolgimento di interpellanze.*

II. *Svolgimento di interrogazioni.*

III. *Discussione dei disegni di legge:*

1. Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali - *Relatori* CENINI e OLIVA (146).
2. Adeguamento delle indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato della Repubblica e dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei Deputati. Sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, con messaggio del 16 luglio 1959, a norma dell'art. 74 della Costituzione) - *Relatore* RICCIO (344-B).
3. SPEZZANO. — Abolizione del voto plurimo nei Consorzi di bonifica - *Relatore* MILITERNI; *relatori di minoranza* SPEZZANO e MILILLO (12).

(137)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in 242ª seduta pubblica per lunedì 18 gennaio 1960, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interrogazioni.

(136)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1156.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei vagoni Europ, firmata a Ginevra il 15 gennaio 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei vagoni Europ, firmata a Ginevra il 15 gennaio 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 6 della Convezione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAVIANI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convention douanière relative aux pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons Europ

Texte adopté par le Groupe d'experts douaniers à sa onzième session

Les Parties Contractantes,

Désireuses de faciliter l'emploi des wagons EUROP dans les transports entre les administrations de chemins de fer utilisant en commun ces wagons,

Sont convenues de ce qui suit:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Aux fins de la présente Convention on entend:

a) par « droits et taxes d'entrée », les droits de douane, ainsi que tous droits et taxes exigibles du fait de l'importation;

b) par « wagons EUROP », les wagons soumis au régime de l'utilisation en commun, conformément aux dispositions convenues à cet effet entre administrations de chemins de fer intéressées;

c) par « administration propriétaire », l'administration de chemins de fer à laquelle appartiennent les wagons en cause ou, s'il s'agit de wagons appartenant à la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire (EUROFIMA), à la disposition de laquelle les wagons ont été mis par voie de location-vente ou par voie similaire;

d) par « administration utilisatrice », toute autre administration de chemins de fer participant à l'utilisation en commun des wagons EUROP et sur le réseau de laquelle se trouvent les wagons en cause.

Article 2

Une administration utilisatrice peut monter sur des wagons EUROP des pièces de rechange provenant de ses stocks, à condition:

a) que ces pièces aient été soumises dans le pays de cette administration, aux droits et taxes intérieurs et le cas échéant, aux droits et taxes d'entrée;

b) que le montage n'entraîne pas la restitution de droits ou taxes ou l'octroi de tout ou partie d'autres avantages eventuellement prévus en cas d'exportation.

Article 3

La réparation des wagons EUROP par une administration utilisatrice, au moyen de pièces de rechange

prises sur ses stocks, n'est pas de nature à faire soumettre ces wagons du fait de leur passage aux frontières à quelque formalité ou quelque taxation que ce soit, à condition que le coût des pièces de rechange et leurs frais de montage soient à la charge de ladite administration utilisatrice.

Article 4

1. Si une administration utilisatrice emploie pour la réparation des wagons EUROP des pièces de rechange provenant des stocks des administrations propriétaires, ces pièces seront admises dans le pays de l'administration utilisatrice en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée, sous réserve:

a) que ces pièces aient été soumises, dans le pays de l'administration propriétaire, aux droits et taxes intérieurs et, le cas échéant, aux droits et taxes d'entrée;

b) que l'envoi de ces pièces à l'administration utilisatrice n'ait pas entraîné la restitution de droits ou taxes ou l'octroi de tout ou partie d'autres avantages éventuellement prévus en cas d'exportation.

2. La procédure nécessaire à cet effet sera arrêtée par les autorités douanières du pays de l'administration utilisatrice en consultation avec cette administration.

DISPOSITIONS FINALES

Article 5

1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:

a) en la signant;

b) en la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification;

c) en y adhérant.

2. La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 20 février 1958 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.

3. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 6

1. La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle où tous les pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5, dont les administrations de chemins de fer utilisent en commun des wagons EUROP depuis une date antérieure à l'ouverture de la présente Convention à la signature, l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque pays qui y adhérerait après la date prévue au paragraphe 1 du présent article, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt de l'instrument d'adhésion dudit pays.

Article 7

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Article 8

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Article 9

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

Article 10

Aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

Article 11

1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au Secrétaire général del l'Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 5.

2. Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d'objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d'amendement.

3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d'amendement, l'amendement sera considéré comme n'ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Article 12

Outre les notifications prévues à l'article 11 le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 5:

a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l'article 5;

b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 6;

c) les dénonciations en vertu de l'article 7;

d) l'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 8;

e) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 11.

Article 13

Après le 20 février 1958, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au paragraphe 1 de l'article 5.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 15 janvier 1958, en un seul exemplaire en langue française.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1959, n. **1157**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione nel Capitolo Cattedrale di Tolentino (Macerata) di tre Mansionariati, denominati « Carboni, Panunti, Arringhi ».

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i tre decreti dell'Ordinario diocesano di Macerata e Tolentino in data 1° luglio 1958, integrati con dichiarazione del 30 settembre 1958, relativi alla erezione nel Capitolo Cattedrale di Tolentino (Macerata) di tre Mansionariati, denominati « Carboni, Panunti, Arringhi ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 158. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1158**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, in località Fontana Candida del comune di Monteporzio Catone (Roma), della Congregazione delle Domenicane di Betania.

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, in località Fontana Candida del comune di Monteporzio Catone (Roma), della Congregazione delle Domenicane di Betania.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1159**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Teresa del Bambino Gesù delle Carmelitane Scalze, con sede in frazione San Simone del comune di Sannicola (Lecce).

N. 1159. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Teresa del Bambino Gesù delle Carmelitane Scalze, con sede in frazione San Simone del comune di Sannicola (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1160**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera Diocesana di Assistenza Religiosa alla popolazione in genere e alla gioventù in specie nella provincia di Bolzano (O.D.A.R.) », con sede in Bolzano.

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera Diocesana di Assistenza Religiosa alla popolazione in genere e alla gioventù in specie nella provincia di Bolzano (O.D.A.R.) », con sede in Bolzano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1161**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Oratorio San Francesco di Sales », con sede in Lecce.

N. 1161. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Oratorio San Francesco di Sales », con sede in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1162**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in frazione Oblizza del comune di Stregna (Udine).

N. 1162. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 3 luglio 1957, integrato con prospetto del 12 giugno 1958 e con dichiarazione del 24 luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in frazione Oblizza del comune di Stregna (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1960.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1959, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito);

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto centrale;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), i signori:

Carlo Orsi, con funzioni di presidente, designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Airoldi rag. Benigno, Benigni cav. del lav. Attilio, Candiani cav. del lav. Luigi e Fantini prof. Oddone, designati dal Consiglio generale dell'Istituto.

I predetti dureranno in carica per un triennio, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(117)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1959.
Conferma del segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1958, riguardante la nomina del segretario generale dell'Ente per l'anno 1959;

Visto l'art. 13 dello statuto predetto;

Viste la lettera 27 ottobre 1959, n. 442, e la deliberazione 22 ottobre 1959, del presidente e della Giunta esecutiva dell'Ente per la conferma a segretario generale, del prof. Alcino Cesari;

Decreta:

Il prof. Alcino Cesari è confermato segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

(102)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1959.
Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la lettera in data 3 novembre 1959, con il quale il presidente dell'Ente predetto, sentito il Consiglio d'amministrazione ha proposto, per la nomina a segretario generale, il dott. Carlo Mattioli ai sensi dell'articolo 12 dello statuto;

Vista la lettera n. 5729, in data 13 novembre 1959, con la quale il presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini » ha comunicato che il dott. Mattioli, dimissionario, cesserà dalla carica di segretario generale di quell'Ente dal 30 novembre 1959;

Decreta:

Il dott. Carlo Mattioli è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, a decorrere dal 1° dicembre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

(101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1959, registro n. 15, foglio n. 400 è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 5 maggio 1958 dal dott. Caporale Pier Francesco contro il provvedimento 24 ottobre 1957, con il quale il Ministero di grazia e giustizia ha rifiutato al ricorrente la nomina a coadiutore di notaio.

(59)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito del collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, del notaio Mario Mensi, è stato revocato, con decreto Ministeriale 28 dicembre 1959, l'accreditamento presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Alessandria, già conferito al predetto notaio con decreto Ministeriale del 23 luglio 1927.

Il direttore generale: SCIPIONE

(107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi del 12 gennaio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	621,10	621 —	621,17	620,80	620,75	621,15	621,10	621,20	621,18	621,20
$ Can. .	651,65	651,50	651,25	650,75	650,50	651,62	651,25	651,70	651,62	651,50
Fr. Sv. .	143,64	143,77	143,78	143,71	143,65	143,77	143,75	143,70	143,67	143.75
Kr. D.	89,90	89,87	89,90	89,87	89,95	89,91	89,90	89,92	89,90	89.90
Kr. N.	86,86	86,87	86,86	86,84	86,85	86,86	86,855	86,85	86,90	86.85
Kr. Sv. .	119,87	119,95	119,89	119,88	119,90	119,90	119,905	119,90	119,90	119.90
Fol.	164,65	164,60	164,65	164,59	164,70	164,67	164,625	164,70	164,67	164.65
Fr. B.	12,43	12,445	12,44	12,43625	12,435	12,44	12,44	12,43	12,43	12,44
Fr. Fr. .	126,58	126,58	126,57	126,51	126,50	126,60	126,54	126.60	126,60	126.60
Lst.	1738,05	1738,75	1738,60	1737,625	1738,25	1738,40	1738,125	1738,50	1738,40	1738.30
Dm. occ.	148,92	148,92	148,98	148,90	148,95	148,94	148,96	148,95	148,94	148 95
Scell. Austr. .	23,90	23,90	23,90	23,905	23,85	23,90	23,905	23,90	23,90	23,91

Media dei titoli del 12 gennaio 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	73,025
Id. 3,50 % 1902	71,40
Id. 5 % 1935	103,625
Redimibile 3,50 % 1934 . .	95,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84.875
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96.275
Id. 5 % 1936	99,50
Id. 5 % (Città di Trieste) .	96.325
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,175

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) . .	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961) .	100 675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100.60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,95
1 Dollaro canadese	651 —
1 Franco svizzero .	143,73
1 Corona danese	89,885
1 Corona norvegese .	86,847
1 Corona svedese .	119.892
1 Fiorino olandese	164,607
1 Franco belga . .	12,438
100 Franchi francesi . .	126.525
1 Lira sterlina . .	1737,875
1 Marco germanico	148,93
1 Scellino austriaco	23,905

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del piano preventivo di ripartizione delle spese per l'acquisto della rete irrigua del comprensorio di San Damiano dell'Associazione di irrigazione dell'agro dell'Ovest-Sesia, con sede in Vercelli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 23369, in data 7 gennaio 1960 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e degli articoli 3, 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di ripartizione della spesa per l'acquisto della rete irrigua del comprensorio di San Damiano, a carico del comprensorio irriguo di San Damiano dell'Associazione di irrigazione dell'agro dell'Ovest-Sesia, con sede in Vercelli, deliberato dal Consiglio direttivo dell'Ente, nella seduta del 16 gennaio 1959.

Con lo stesso decreto sono stati respinti i ricorsi presentati avverso il piano stesso dalla signora Tallia Beatrice in Mallia, perchè irricevibile, e dal sig. Barale Luigi e altri 162 utenti, perchè privi di fondamento giuridico.

(104)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 26 ottobre 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		Data 26-10-1959	Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale													
1	ANNIBALDI Amerigo fu Ambrogio	26-10-52	1852	31- 7-54	262	15-11-54	5975/3879	9-12-59	17	299	4.355.000	180.000	Banca Naz.le del Lavoro Sede di Roma	Roma
2	ANNIBALDI Amerigo fu Ambrogio	18-12-52	3494	31- 7-54	262	15-11-54	5976/3880	9-12-59	17	298	790.000	30.000	Id. Id.	Id.
3	ANNIBALDI Paolo fu Pietro .	26-10-52	1853	31- 7-54	262	15-11-54	5977/3881	9-12-59	17	297	2.465.000	100.000	Id. Id.	Id.
4	ANNIBALDI Paolo fu Pietro .	18-12-52	3495	31- 7-54	262	15-11-54	5978/3882	9-12-59	17	296	2.215.000	85.000	Id. Id.	Id.
5	ARCIERI Maria fu Nunzio . .	18-12-52	3607	2- 4-55	134	13- 6 55	6012/3916	9-12-59	17	295	1.265.000	20.000	Id. Id.	Id.
6	BALSI Agostino fu Matteo . .	27- 5-52	816	16-11-54	59	12- 3-55	5982/3886	9-12-59	17	294	41.445.000	4.995.000	Id. Id.	Id.
7	CALDERINI Alessandro fu Luigi	26-10-52	1870	4- 2-55	97	28- 4-55	5983/3887	9-12-59	17	293	8.470.000	565.000	Id. Id.	Id.
8	CASSIS Giovanni fu Giovanni	24- 1-53	14	4- 2-55	97	28- 4-55	5984/3888	9-12-59	17	292	3.890.000	245.000	Id. Id.	Id.
9	DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE Zenaide fu Luciano-Napoleone in GIUNTA	29-11-52	2887	24- 8-54	259	11-11-54	5985/3889	9-12-59	17	291	18.735.000	775.000	Id. Id.	Id.
10	DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE Zenaide fu Luciano-Napoleone in GIUNTA	28-12-52	4072	30- 8-54	284	11-12-54	5986/3890	9-12-59	17	290	11.090.000	460.000	Id. Id.	Id.
11	LEPRI Gaspare di Carlo . . .	27- 5-52	835	16-11-54	134	13- 6-55	5991/3895	11-12-59	18	116	2.205.000	760.000	Id. Id.	Id.
12	MASSIMO LANCELLOTTI Luigi fu Filippo	29-11-52	2706	24- 8-54	259	11-11-54	5979/3883	11-12-59	18	115	48.800.000	1.865.000	Id. Id.	Id.
13	SILI Alessandro di Francesco	29-11-52	2817	4-12-54	155	8- 7-55	5987/3891	11-12-59	18	114	3.275.000	290.000	Id. Id.	Id.
14	SOCIETA' ANONIMA « ITALCEMENTI » FABBRICHE RIUNITE CEMENTI E CALCE, con sede in Bergamo	28-12-52	4390	16- 2-55	101	3- 5-55	5989/3893	11-12-59	18	113	1.410.000	90.000	Id. Id.	Id.
15	SOMAINI Eugenio, Cesare e Carlo fratelli fu Francesco .	28-12-52	4394	16- 2-55	101	3- 5-55	5988/3892	11-12-59	18	112	6.745.000	430.000	Id. Id.	Id.
	Ente Delta padano													
16	ABBOVE Mario fu Alessandro	28-12-52	4167	24-12-54	51	3- 3-55	6002/3906	11-12-59	18	111	9.530.000	2.925.000	Banca Naz.le Agricoltura Sede di Bologna	Bologna
17	CIVIDALLI Anna-Elvira, CIVIDALLI Miriam, CIVIDALLI Carla, sorelle, di Giorgio	3-10-52	1546	17- 5-55	174	30- 7-55	6013/3917	11-12-59	18	110	1.600.000	205.000	Id. Id.	Id.
18	CREMONESE Luigi di Luciano	14- 5-52	613	16-10-54	13	18- 1-55	6004/3908	11-12-59	18	109	3.590.000	365.000	Id. Id.	Id.
19	GARBAGNATI Luigi fu Achille	14- 5-52	614	20-10-55	9	12- 1-56	5980/3884	11-12-59	18	108	14.150.000	795.000	Id. Id.	Id.
20	LUGLI Enrico fu Silvio . . .	29-11-52	2950	21- 3-56	134	1- 6-56	6010/39 4	11-12-59	18	107	51.230.000	7.600.000	Id. Id.	Id.
21	MIARI Bianca di Lodovico . .	18-12-52	3175	20- 9-55	271	24-11-55	5981/3885	11-12-59	18	106	905.000	110.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 19 dicembre 1959

Visto, p. *il Ministro*: SCARANTINO

(6946)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Sacrofano (Roma), di complessivi ettari 185.08.00, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3918 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta ARNALDI Domenico e Francesco fu Sergio e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 18.258.659,30 (lire diciottomilioniduecentocinquantottomilaseicentocinquantanove e cent. 30), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 settembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Part. catast. n. 46 (NC), foglio 5, n. 26, Ha. 1.57.30, reddito dominicale 534,82.

Corrige

Part. catast. n. 46 (NC), foglio 5, n. 26(p), Ha. 1.47.70, reddito dominicale 502,18.

Pertanto la superficie totale di espropriazione ed il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da Ha. 185.08.00 ad Ha. 184.98.40 e da L. 49.464,04 a L. 49.431,40.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), di complessivi ettari 472.39.78, espropriati in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1226 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta GUGLIELMI Elena fu Giacinto e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 30.762.864,84 (lire trentamilionisettecentosessantaduemilaottocentosessantaquattro e cent. 84), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 13 dicembre 1951.

In relazione all'accertata acquisizione, da parte di terzi, per usucapione, di alcuni appezzamenti di terreni espropriati, le seguenti particelle esposte nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificate come appresso:

Errata

Sez. XIX n. 1, seminativo, Ha. 10.04.50, reddito dominicale 1983,892;

Sez. XIX n. 2, bosco ceduo, Ha. 80.38.60, reddito dominicale 9839,232;

Sez. XIX n. 3/1, seminativo, Ha. 24.54.70, reddito dominicale 4860,288;

Sez. XII n. 81, seminativo, Ha. 16.91.00, reddito dominicale 3348,180;

Sez. XIX n. 3/4, seminativo, Ha. 2.50.00, reddito dominicale 495,000;

Sez. II n. 424/A, prato, Ha. 0.76.80, reddito dominicale 199,080.

Corrige

Sez. XIX n. 1(p), seminativo, Ha. 9.97.40, reddito dominicale 1974,852;

Sez. XIX n. 2(p), bosco ceduo, Ha. 75.25.24, reddito dominicale 9210,960;

Sez. XIX n. 3/1(p), seminativo, Ha. 22.03.87, reddito dominicale 4363,632;

Sez. XII n. 81(p), seminativo, Ha. 14.34.08, reddito dominicale 2839,464;

Sez. XIX n. 3/4 (stralciata per intero);

Sez. II n. 424/A (stralciata per intero).

Pertanto la superficie totale di espropriazione ed il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da Ha. 472.39.78 ad Ha. 458.84.77 e da L. 84.515.370 a L. 82.173.606.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7033)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.